

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Renato SGROI Consigliere
" Giovanni OLLA Rel. "
" M. Rosario VIGNALE "
" Luigi ROVELLI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12 settembre 1983 il Tribunale di Torino dichiarò il fallimento della S.p.a. Hydromac, in istato di amministrazione controllata, disposto con decreto dello stesso Tribunale in data 13 settembre 1982. Con atto di citazione notificato il 6 maggio 1986, il curatore fallimentare convenne la Banca Nazionale dell'Agricoltura (BNA) davanti al Tribunale di Torino e, dopo aver premesso che la società fallita aveva avuto rapporti bancari con la convenuta quanto meno a decorrere dalla fine del 1981, chiese al giudice adito di dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 2 L. Fall., le seguenti operazioni bancarie effettuate nel periodo sospetto:

- versamento sui conto corrente n. 21755M - che fruiva di un'apertura di credito bancario di L. 100.000.000 - della somma di L. 9.715.985 ad estinzione di scoperto di conto oltre il fido;
- sconto di effetti cambiari per un importo di L. 57.000.000 in data 23 dicembre 1981;
- sconto di effetti cambiari per un importo di L. 99.225.098 in data 25 febbraio 1982;
- sconto di effetti cambiari per un importo di L. 11.000.000 in data 31 maggio 1982;
- sconto di effetti cambiari per un importo di L. 94.623.167 in data 22 giugno 1982;
- sconto di effetti cambiari per un importo di dollari USA 25.094 in data 26 gennaio 1982;
- sconto di effetti cambiari per un importo di dollari USA 31.367 in data 1 luglio 1982;
- sconto di effetti cambiari per un importo di dollari USA 29.446 in data 21 luglio 1982.

La Banca convenuta resistette alla domanda formulando una serie di difese.

a) Con riferimento a tutte le anzidette operazioni in generale, ed allo sconto del 23 dicembre 1981 in particolare, negò la conoscenza dello stato di insolvenza della cliente.

b) Dedusse che tutte le operazioni di sconto costituivano movimenti effettuati nell'ambito dell'apertura di credito in conto corrente ed erano direttamente strumentali al ripristino della disponibilità, di modo che non erano soggette a revocatoria. c) Negò che l'operazione del 25 febbraio 1982 realizzasse uno sconto e sostenne che si trattava dell'atto esecutivo di una convenzione di costituzione in pegno in data 2 dicembre 1980. d) Negò che l'operazione in dollari USA del 26 gennaio 1982 (C.D. operazione Hyloveca) realizzasse un sconto, in quanto l'effetto le era stato consegnato solo per l'incasso.

e) Dedusse, infine, che i movimenti in divisa USA del 1 e del 21 luglio 1982 costituivano un'unica operazione estrinsecata nella annotazione, in data 1 luglio 1982, della presentazione per lo sconto di effetti per il valore di dollari 31.367 e, in data 21 luglio 1982, dell'immissione nel conto del netto ricavo di dollari 29.446.

L'amministrazione fallimentare contestò le difese. In particolare, replicò che il castelletto non era stato inserito nel rapporto di apertura di credito, ma era stato pattuito quale negozio autonomo; che, pertanto, non poteva avere rilevanza il richiamo dei principi elaborati in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in contro corrente; e che le operazioni in lire italiane del 25 febbraio 1982 ed in dollari USA del 26 gennaio 1982 avevano la natura di sconti bancari.

Il Tribunale di Torino, decidendo con sentenza 2 giugno 1988, accolse per quanto di ragione le difese della convenuta, nel senso che ritenne che le operazioni di sconto si inserissero nell'ambito del complesso ed unitario rapporto di conto corrente con apertura di credito, sì che gli accrediti del netto ricavato avevano costituito soltanto dei versamenti in conto in senso proprio e rimanevano assoggettati al regime della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente; in questa prospettiva, affermò che tutte le operazioni avevano una funzione ripristinatoria del conto, tranne che per un ammontare di L. 4.300.000.

Pertanto, dichiarò inefficaci ai sensi dell'art. 67, c. 2 L. Fall., i versamenti sul conto corrente sino all'ammontare di L. 4.300.000; condannò la Banca Nazionale dell'Agricoltura a versare all'Amministrazione fallimentare l'anzidetta somma, maggiorata degli interessi, al tasso del 9% annuo, a decorrere dal 6 maggio 1986; e rigettò per il resto la domanda del Fallimento.

La Curatela fallimentare propose appello, convenendo la Banca Nazionale dell'Agricoltura davanti alla Corte d'appello di Torino con atto di citazione notificato il 17 gennaio 1989, nel quale concluse chiedendo: I) la revoca, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., delle "seguenti cessioni di effetti avvenute: il 23.12.1981 X per L. 57.000.000; il 25.2.1982, per L. 99.225.098; il 22.6.1982, per L. 94.623.167; il 26.1.1982, per dollari USA 25.096; il 1.7.1982 per dollari USA 31.367"; con la condanna alla restituzione dei relativi importi e, per quanto riguarda la valuta in dollari, del relativo controvalore in moneta italiana; Il) la revoca delle rimesse operate dalla società fallita a decorrere dal 1 dicembre 1981 e sino al 13 settembre 1982, nella misura di L. 9.715.985, con condanna alla restituzione della relativa somma, oltre che interessi e rivalutazione.

La Banca appellata resistette all'impugnazione.

Con sentenza depositata l'11 gennaio 1990, la Corte di Torino ha accolto l'appello e, dopo aver disposto la revoca degli sconti e delle rimesse solutorie, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Banca Nazionale dell'Agricoltura: I) a restituire al fallimento: "la differenza tra lire 9.715.985 e lire 4.300.000; a) la somma di lire 57.000.000; la somma di L. 99.22.098, la somma di L. 11.000.000; la somma di L. 94.623.167; la somma di dollari USA 25.094 o la somma equivalente in lire italiane secondo il corso del cambio al giorno dell'effettivo pagamento; la somma di dollari USA 31.367 secondo il corso del cambio nel giorno dell'effettivo pagamento"; Il) al "pagamento sulle predette somme (ivi compresa l'intera somma di lire 9.715.985) del "danno" da svalutazione monetaria, da calcolarsi mediante l'applicazione automatica degli "indici Istat" e degli interessi di legge"; III) nelle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il giudice d'appello ha fondato la statuizione sui rilievi:

a) che, in via di principio, nulla osta a che, nonostante la complessità del conto corrente bancario con apertura di credito e la unitarietà delle operazioni bancarie che in esso confluiscono, le stesse operazioni (ed in particolare l'accredito del netto ricavo dello sconto di titoli) siano ricollegabili ad autonomi negozi giuridici e si inseriscano esclusivamente nella loro struttura e non in quella dell'apertura in conto;

b) che l'operazione del 25 febbraio 1982 concretizzava l'esecuzione di un autonomo negozio di sconto e non lo strumento col quale la banca aveva realizzato il pegno degli effetti costituito con la nota sottoscritta dalla Hydromac in data 2 dicembre 1980;

c) che al momento dell'operazione di sconto del 23 dicembre 1981, la Banca era perfettamente a conoscenza dello stato di insolvenza della Hydromac;

d) che per quanto riguarda l'operazione in divisa USA del 26 gennaio 1982, (C.D. operazione Hyloveca) "anche ammesso che si tratti di rimesse, si deve osservare che la Banca non si è preoccupata di provare che i versamenti siano stati in concreto effettuati in un conto "debitore" cioè "passivo" ed integrassero atti ripristinatori del fido";

La Banca Nazionale dell'Agricoltura ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di annullamento, illustrati da memoria.

L'intimata Amministrazione del Fallimento Hydromac ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Nel primo motivo d'annullamento la ricorrente deduce che, sulla base della vigente disciplina positiva e della struttura delle relative figure giuridiche, nell'ipotesi in cui la banca stipuli con il cliente un contratto di apertura di credito in conto corrente e, collateralmente, un accordo tipicizzante il C.D. castelletto di sconto, consentendo che il conto corrente sia alimentato anche dal netto ricavato degli sconti, queste ultime operazioni bancarie costituiscono meri atti di utilizzazione dell'apertura di credito in conto corrente, inserendosi, così, nel complesso schema unitario di quel contratto, e non assumono autonomia giuridica, nel senso che non costituiscono attuazione di negozi giuridici autonomi rispetto a quello di apertura di credito in conto corrente. Vale a dire, che in siffatte ipotesi; per un verso, il momento genetico dell'operazione bancaria è costituito direttamente dal negozio di affidamento in conto corrente e, non da un autonomo negozio di sconto, non sussistente materialmente stante l'immedesimazione del patto di castelletto nell'anzidetto negozio di affidamento in conto; e, per altro verso, che il conseguimento del ricavato dello sconto ed il suo reflusso nel conto corrente costituiscono meri atti di utilizzazione del fido afferente al conto, e rimesse in senso tecnico. Pertanto, l'azione revocatoria fallimentare dell'atto genetico dell'operazione di sconto riguardato come autonomo contratto di sconto, risulta automaticamente infondata, proprio perché quell'atto costituisce una mera clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente, del tutto omogenea rispetto alla natura ed al regime di questo contratto.

Correlativamente, la stessa azione può avere ad oggetto le sole operazioni di accredito del ricavato dello sconto riguardate, però, quali mere rimesse in conto, con la conseguenza che detta azione è fondata sol quando quegli accrediti attengano ad un conto scoperto ed abbiano funzione solutoria e non quanto riguardino un conto solamente passivo ed abbiano funzione ripristinatoria della provvista. Alla stregua dell'enunciata costruzione denuncia che la sentenza d'appello ha violato ed applicato falsamente gli artt. 1842, 1843, 1852, 1858, 1859 e 2697 Cod. civ., ed è viziata per omessa o insufficiente motivazione.

Innanzitutto, perché afferma in via di principio che nell'anzidetta ipotesi le operazioni di sconto non possono che qualificarsi come negozi autonomi salvo che le parti non abbiano espressamente disposto in modo diverso. Si tratta, infatti, a suo avviso, di un principio che si risolve in una "artificiosa separazione teorica", tra l'altro non dimostrata ne' argomentata, affatto erronea in quanto se è vero che le operazioni di sconto possono essere negozi autonomi, ciò, però, si verifica solo a condizione che tale autonomia risulti dimostrata (con onere a carico di chi agisce in revocatoria) dal concreto atteggiarsi del rapporto giuridico; con la conseguenza che se tale dimostrazione non venga data si deve necessariamente concludere nel senso che quelle operazioni sono causalmente preordinate a rendere eseguibile il contratto di apertura di credito, per cui devono essere disciplinate dalla regole proprie di questo contratto e non quali negozi autonomi. In ogni caso, perché ha ommesso di apprezzare circostanze denotanti in modo decisivo che nel caso concreto le parti avevano escluso l'autonomia delle operazioni di sconto.

1.2. - L'immanente nota diversità di presupposti, di effetti e di regime delle due figure giuridiche dell'apertura di credito in conto corrente e di sconto bancario comporta necessariamente, oltre che l'intrinseca autonomia delle due ipotesi contrattuali, l'ammissibilità della loro coesistenza; e, quale necessario corollario, l'impossibilità di ricollegare al dato della coesistenza dei due contratti di per se solo considerato, la conclusione che lo sconto, quand'anche sia previsto che il suo ricavato possa refluire sul conto corrente, si innesta necessariamente nel profilo funzionale della più ampia e complessa fattispecie negoziale costituita dal conto corrente bancario, divenendo elemento inseparabile dello schema strutturale di quest'ultimo rapporto, nel quale resta assorbita la sua causa.

In questo senso, dei resto, e contrariamente a quanto assume la ricorrente, è il costante orientamento di questa Corte Suprema. Infatti, i precedenti arresti hanno sì disatteso

l'opinione di una parte della dottrina secondo cui, stante le loro differenze ontologiche, il collegamento tra le due figure contrattuali non poteva che essere meramente occasionale; ed hanno affermato che, invece, lo sconto poteva inserirsi nello schema unitario del contratto di apertura di credito in conto corrente, perdendo, in tal modo, la sua autonoma struttura e causa. Ma hanno sempre precisato, però, sia che perché ciò si verifichi occorre che sia stato pattiziamente previsto un collegamento funzionale tra i due negozi, tralasciamente dedotto dall'esistenza di un patto che preveda il costante diretto accreditamento del ricavato dello sconto in conto (v. Cass., 30 maggio 1978, n. 2737; 6 dicembre 1969, n. 2897; 30 marzo 1967, n. 690); e sia che l'accertare se determinate operazioni di sconto si inquadrino nello schema unitario del contratto di apertura di credito o costituiscano negozi autonomi, costituisce una questione di fatto la cui soluzione compete al giudice di merito: con ciò ribadendo, evidentemente, che sul piano normativo, di per sé la coesistenza tra i due contratti non fa perdere autonomia ed indipendenza allo sconto (v. Cass., n. 690-1967).

Nè, poi, - come ha già affermato questa Corte nella sentenza 11 settembre 1993, n. 9470, sulla base di argomentazioni che qui si ribadiscono - può valere a far considerare già in via di principio le operazioni di sconto quali semplici forme di utilizzazione del pregresso negozio di affidamento, la circostanza che collateralmente allo stesso negozio sia stato stipulato il C.D. castelletto di sconto, ossia l'accordo col quale la banca si impegna, entro il limite e per il periodo di tempo convenuto, a scontare a favore di un determinato soggetto gli effetti e le ricevute bancarie che lo stesso le presenterà, e ciò, quand'anche il castelletto sia regolato in conto.

Quindi, lo sconto si innesta nel profilo funzionale dell'anticipazione bancaria in conto corrente e risulta privo di autonomia causale, sol in quanto le concrete pattuizioni afferenti ai due rapporti abbiano introdotto un collegamento, funzionale tra gli stessi.

Ed ovviamente - anche qui contrariamente a quanto sostiene la ricorrente - l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

elemento di collegamento ricade sulla parte che fonda su quel dato la propria difesa e, dunque, nella specie sulla Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Ne discende che del tutto correttamente la Corte torinese ha affermato, nella sostanza, che la configurazione di situazioni nelle quali lo sconto integri un contratto collegato solo in termini occasionali ed esterni con una preesistente apertura di credito in conto corrente (con la conseguenza che la relativa operazione non costituisce una forma di utilizzazione del conto stesso e che il versamento del netto ricavo dello sconto nel conto è da ricollegare non già al fido concesso coll'apertura di credito in conto, sebbene alla liquidità concessa con lo sconto) è intrinsecamente connessa alle caratteristiche, alle funzioni, ed alla struttura delle due figure; e che, perché si verifichi l'insussistenza (o il venir meno) della autonomia causale dello sconto occorre una esplicita previsione pattizia o, quanto meno, un regolamento concreto dei due rapporti che determini il loro collegamento funzionale.

Pertanto, il profilo del motivo che denuncia la violazione di legge è infondato.

1.3. - Accedendo, implicitamente ma in una prospettiva subordinata, alle conclusioni raggiunte, nel secondo profilo del mezzo la ricorrente sostiene che, comunque, le risultanze processuali forniscono la dimostrazione del detto collegamento funzionale e, quindi, della carenza di autonomia causale delle operazioni di sconto. A tal fine valorizza, denunciandone il mancato apprezzamento da parte del giudice del merito ed il vizio di motivazione, la circostanza secondo cui nella specie vi era stato un unico finanziamento e, precisamente, la sola apertura di credito in conto corrente assistito da un fido di L. 250.000.000 utilizzabile mediante lo sconto di effetti; inoltre, le modalità di attuazione del rapporto caratterizzate dalla ripetività del reflusso del netto ricavo delle operazioni di sconto nel conto affidato,

denotanti come dette operazioni fossero logicamente preordinate a consentire l'esecuzione del contratto di apertura di credito.

Sennonché, il primo di detti elementi non è valorizzabile ai fini del giudizio sul punto non essendo certo nella sua stessa sussistenza in fatto, dato che è negato dall'Amministrazione fallimentare resistente, secondo la quale la Hydromac avrebbe fruito, di un fido di L. 100.000.000 afferente, però, al solo al conto corrente, e di un limite di L. 250.000.000 riguardante il solo castelletto di sconto; e che, in definitiva, la ricostruzione della resistente coincide con le precisazioni indicate dalla stessa Banca dell'Agricoltura nel corso dell'illustrazione del terzo motivo del ricorso. Ed è da sottolineare come la carenza di certezza sul punto risulti avere una portata negativa ancor più determinante ove valutata alla luce del rilievo, altra volta formulato da questa Corte Suprema, che la previsione pattizia di un diverso importo del fido in conto corrente e del limite previsto nel castelletto di sconto, costituisce idoneo sintomo della distinzione tra i due negozi (Cass.11 settembre 1993, n. 9479).

Il secondo elemento non è decisivo, dato che di per sé il solo richiamo della ripetività delle rimesse in conto del netto ricavo degli sconto e quindi della casualità di tal riflusso, ben può essere compatibile anche con l'ipotesi dell'autonomia dei due rapporti.

Si deve escludere, perciò, che il giudice del merito abbia omissis l'esame di circostanze deponenti in modo univoco nel senso della carenza di autonomia delle operazioni di sconto intercorse tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Hydromac; e che la conclusione da lui accolta sia sorretta da motivazione invalida. Anche il secondo profilo, allora, risulta infondato. 1.4. - Ne consegue il rigetto del mezzo.

2. - Il secondo motivo investe la sentenza d'appello nei capo in cui ha ritenuto che anche l'operazione bancaria del 25 febbraio 1982 costituisse un autonomo negozio di sconto soggetto a revocatoria fallimentare.

Nel mezzo la ricorrente richiama, preliminarmente, che in data 2 dicembre 1980 la Hydromac le aveva rilasciato una dichiarazione dal seguente tenore: "vi costituisco in pegno 50 effetti cambiari (per un importo di L. 101.475.098, poi ridotto a L. 99.225.098 per il richiamo di un titolo) muniti della girata piena in vostro favore. ... Vi autorizzo senz'altro a procedere, nel momento che riterrete opportuno, a scontare le cambiali suddette, come innanzi costituitemi in pegno, oppure ad incassarne, man mano che vengano a scadere ..."; che realmente, il 25 febbraio 1982 v'era stato lo sconto di quei titoli; e che aveva incamerato il netto ricavato dello sconto. Saggiunge che l'operazione del febbraio 1982 rappresentava il naturale corollario dell'avvenuto trasferimento della titolarità dei diritti incorporati nei titoli (il cui esercizio, in forza della girata apposta sugli stessi, non poteva che spettare al creditore pignoratizio) e lo strumento per consentire a quel creditore di conseguire quanto dovutogli; e che, pertanto, v'era un collegamento causale della stessa operazione con il contratto di pegno e le specifiche regole che governano la circolazione dei titoli di credito.

Ne trae che la stessa operazione rappresentava soltanto il momento esecutivo del contratto di pegno, con la conseguenza che l'azione revocatoria non poteva essere proposta nei suoi confronti, ma doveva avere ad oggetto esclusivamente l'atto costitutivo del pegno, peraltro irrevocabile per plurime ragioni.

Ciò premesso sostiene che la Corte torinese ha disatteso tal difesa sol perché ha escluso che la scrittura del dicembre 1980 realizzasse un negozio costitutivo di pegno, stante l'esistenza della girata piena (e non per garanzia o per l'incasso) e, soprattutto, per la incompatibilità della previsione dello sconto con il precetto di cui all'art. 2804 Cod. civ., per il quale il creditore pignoratizio non soddisfatto può, in ogni caso, chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, e se il credito non è ancora scaduto può farlo vendere nelle forme previste dall'art. 2797 Cod. civ.. Ravvisa, infine, in tal statuizione: a) la violazione e falsa applicazione dagli artt. 2800 e 2804 Cod. civ., in quanto i relativi precetti attengono al pegno dei crediti, laddove il pegno di titoli crediti è un pegno di res e, come tale, assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2786 e ss. Cod. civ.; b) il vizio di motivazione, sia

perché lo sconto ben si inserisce tra le modalità con cui il creditore pignoratizio realizza il suo diritto di prelazione, una volta che l'ultimo comma dell'art. 2797 Cod. civ. dispone che per la vendita delle cose date in pegno le parti possono convenire forme diverse, di modo che consente che a tal fine possa essere utilizzato lo sconto delle cambiali date in pegno; e sia perché il giudice d'appello non ha enunciato le ragioni giustificanti la conclusione secondo cui la negoziazione dei titoli, di fatto, era ricollegata "ad un autonomo negozio di sconto".

Le censure formulate dal ricorrente si sviluppano sul presupposto di una ratio decidendi diversa da quella sottesa alla pronuncia del giudice d'appello.

Invero, come emerge dalla ricostruzione dell'iter logico della sentenza impugnata, per la Corte di Torino, da un canto, la nota del 2 dicembre 1980 prevedeva due strumenti giuridici, tra loro alternativi, distinti ed autonomi, in funzione della garanzia della restituzione di un finanziamento della Banca Nazionale dell'Agricoltura da parte dell'Hydromac: l'uno, la costituzione in pegno di cinquanta effetti cambiari e, l'altro, lo sconto degli stessi effetti, appunto quale "negozio autonomo" rispetto al pegno;

dall'altro, che per soddisfare il proprio credito la Banca aveva utilizzato concretamente soltanto il secondo strumento procedendo all'operazione di sconto del 25 febbraio 1982, ad incassare i titoli ceduti in sconto, ed a portare il ricavato ad estinzione del finanziamento. Da qui la conclusione che l'operazione di sconto doveva essere valutata come autonomo negozio, e non quale momento esecutivo di quello di costituzione in pegno dei titoli che non era stato utilizzato, e che quel negozio rimaneva assoggettato alla revocatoria fallimentare.

Alla stregua di questa ricostruzione risulta immediatamente, in primo luogo, che del tutto erroneamente, la ricorrente sostiene che la Corte di Torino ha tratto la conclusione sulla sussistenza del negozio autonomo di sconto dall'impossibilità di riportare la pattuizione di cui alla nota del 2 dicembre 1980 alla figura del pegno.

Indi, e soprattutto, che rimangono del tutto estranee alle ragioni della decisione e carenti di ogni rilevanza sulla pronuncia, le affermazioni della sentenza d'appello in ordine alla natura giuridica del pegno ed alle norme disciplinanti le modalità con cui il creditore pignoratizio di un titolo di credito può conseguire quanto gli è dovuto; e che, correlativamente, il ricorrente non ha interesse alle censure di violazione di legge formulate avverso tali affermazioni, onde il relativo profilo è inammissibile. Nel contempo si deve anche escludere che la pronuncia della Corte territoriale sia carente di motivazione o che, comunque, sia sorretta da motivazione invalida.

Per vero, la circostanza che la scrittura privata dei 2 dicembre 1980 prevedesse lo sconto bancario dei titoli, e la superfluità di tal previsione ai fini del soddisfacimento del credito della Banca stante la costituzione in pegno degli stessi titoli per di più muniti di girata piena, sono elementi che, sul piano razionale, risultano affatto coerenti alla conclusione del giudice d'appello circa la stipula, in via alternativa, di un negozio di costituzione in pegno, e di un negozio di sconto bancario in funzione di un'autonoma, ulteriore garanzia del finanziamento. Ne consegue, in una coll'infondatezza anche del secondo profilo del mezzo, il riconoscimento della correttezza delle statuizioni che il giudice d'appello ha fondato sull'apprezzamento del contenuto della nota 2 dicembre 1980, avanti ricostruito.

Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

3. - Nel terzo mezzo la ricorrente denuncia che nel pronunciare la revoca della C.D. operazione Hylovega del 26 gennaio 1982, la sentenza d'appello ha violato ed applicato falsamente l'art. 2697 Cod. civ., ed è incorsa in vizio di motivazione.

Infatti, sostiene, mentre ha riconosciuto che quell'operazione costituiva soltanto il mandato all'incasso della cambiale di dollari USA 25.094 con accredito del ricavato sul conto corrente dell'Hydromac, ne ha pronunciato la revoca alla stregua della considerazione che la stessa concretizzava una rimessa in un conto scoperto, come si doveva riconoscere una volta che la banca revocanda non aveva fornito la prova che quel versamento aveva la sola funzione ripristinatoria di un conto passivo.

Con ciò, lamenta, ha disatteso la disciplina sulla ripartizione dell'onere della prova, essendo principio che al fine della revocatoria fallimentare di un versamento sul conto spetta al curatore di fornire la specifica prova del verificarsi di un saldo passivo sanato da tal versamento.

Inoltre, e comunque, non ha valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva la dimostrazione che la rimessa del ricavato dell'operazione Hyloveca non aveva funzione solutoria. Sennonché, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte del merito non ha affatto affermato che l'operazione in questione concretizzava esclusivamente un mandato all'incasso con rimessa del ricavato in conto corrente.

Invero, dalla motivazione della sentenza d'appello si evince che il giudice d'appello ha affermato, in via principale, che l'operazione costituiva uno sconto bancario; e, in via subordinata (lo si deduce dall'inciso "anche ammesso che si tratti di rimesse") che l'operazione era pur sempre revocabile per le ragioni richiamate dalla Banca dell'Agricoltura.

Ora, la ricorrente, che non ne ha percepito l'esistenza, non ha formulato alcuna censura nei confronti della ragione della decisione principale, sì che la stessa è divenuta definitiva.

Pertanto, non ha interesse alle censure sviluppate nel motivo avverso la ragione subordinata, posto che il loro eventuale accoglimento non potrebbe mai portare all'annullamento della pronuncia, che rimarrebbe pur sempre ancorata alla ratio non impugnata, di per se idonea a sorreggerla.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo.

4. - Da ultimo, il quarto motivo denuncia che nel pronunciare la revoca anche dell'operazione di sconto di effetti per un importo di L. 11.000.000 del 31 maggio 1982, la Corte di Torino ha pronunciato oltre i limiti della domanda ed ha violato l'art. 112 Cod. proc. civ., una volta che in sede d'appello la Curatela fallimentare non aveva formulato una conclusione in tal senso.

Il motivo è fondato, e da accogliere, in quanto dall'esame degli atti processuali (che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo) risulta che realmente nel corso del giudizio d'appello la curatela fallimentare non ha mai chiesto la revoca di detta operazione, il che importa che la pronuncia oggetto di censura è inficiata dal vizio di extra petizione, ed è nulla.

5. - In sintesi, dunque, occorre respingere i primi tre motivi ed accogliere il quarto, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; e rinviare ad altro giudice pari ordinato - che si determina in altra Sezione della stessa Corte d'appello di Torino - perché provveda alle statuizioni conseguenti alla nullità della pronuncia di revoca dell'operazione di sconto del 31 maggio 1982. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - accoglie il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dalla

Banca Nazionale dell'Agricoltura avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'11 gennaio 1990, e rigetta gli altri;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Torino, diversa Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione civile della Corte di cassazione l'11 maggio 1994.